



L'etichettatura e la promozione del prodotto

25 ottobre 2022

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Prodotti
alimentari



Consumatore



Imprese di
settore



ETICHETTATURA ALIMENTARE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO


Quando parliamo di «etichettatura» intendiamo ...

“**qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo** che si riferisce a un alimento e che figura **su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta** che accompagna o si riferisce a tale alimento”



... ma in generale le «informazioni al consumatore» sono:

“le **informazioni concernenti un alimento** e messe a disposizione del consumatore finale mediante **un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo**, compresi gli **strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale**”



**REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 25 ottobre 2011

relativo alla **fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un **elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti**, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, **l'etichettatura degli alimenti**. Fissa gli strumenti volti a garantire **il diritto dei consumatori all'informazione** e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.



**REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 25 ottobre 2011

relativo alla **fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori**,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva
87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del
Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE)
n. 608/2004 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.



Informazioni al consumatore



Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore il consumatore.

Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili* per il consumatore.

Queste regole si applicano anche alle pubblicità e alla presentazione degli alimenti, in qualunque forma.

**attenzione alla traduzione!*



DOCUMENTABILE?

(...quando?)



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Modalità di presentazione

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi grafici o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure $\geq 0,9\text{mm}$ per imballaggi con superficie maggiore $< 80\text{ cm}^2$)



Modalità di presentazione

«leggibilità»: *l'apparenza fisica delle informazioni, tramite le quali l'informazione è visivamente accessibile al pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo*



Informazioni obbligatorie

- **Denominazione dell'alimento***
- Elenco degli **ingredienti**
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino **allergie o intolleranze**
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (**QUID**)
- **Quantità** netta dell'alimento*
- **Termine minimo di conservazione/data di scadenza**
- Condizioni particolari di **conservazione e/o condizioni d'impiego**, se particolari
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello **stabilimento di produzione o**, se diverso, **di confezionamento** (D. Lgs 145/2017)
- **Paese d'origine** o luogo di provenienza, ove previsto
- **Origine ingrediente primario** (Reg. UE 775/2018), se del caso
- **Istruzioni per l'uso**, se necessario
- **Titolo alcolometrico volumico effettivo***, per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% vol.
- **Lotto** (D. Lgs 231/2017)
- **Dichiarazione nutrizionale**, salvo esenzioni



Informazioni facoltative

- **Non inducono in errore** il consumatore -> Pratiche leali d'informazione
- **Non sono ambigue né confuse** per il consumatore
- Sono, se del caso, **basate sui dati scientifici pertinenti**
- Non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie sugli alimenti



NB!

- Vendita al minuto
- B2B e collettività
- Vendita a distanza (es. e-commerce)
- Somministrazione
- Prodotti non destinati al consumatore (es. semilavorati)

Preimballati
≠
Non preimballati



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore

Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

Novità

TUTTE

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO